



Codice ambientale

Osservazioni per le norme integrative o correttive del decreto legislativo 152/2006

20 settembre 2006

PREMESSA

In data 13 settembre 2006, il Ministero dell'Ambiente ha comunicato ai componenti il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (Cespa) l'intenzione di presentare entro la fine del mese il secondo provvedimento di modifica del Codice ambientale, parte III (Acque) e parte IV (Rifiuti), per recepire le indicazioni formulate nei pareri parlamentari, nonché per assicurare l'allineamento delle norme alle disposizioni comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia.

In attesa delle consultazioni che il Ministero si è riservato di effettuare, Confindustria ha elaborato il presente documento di osservazioni sui temi che sono stati accennati nel corso della riunione.

Le osservazioni sono state redatte sulla base dell'esigenza del mondo industriale di avere norme semplici, chiare, applicabili, in linea con quelle in vigore negli altri paesi europei, conformi alle sentenze della Corte di giustizia europea.

La gestione dei rifiuti, in particolare, ha necessità di avere:

- norme chiare, che non si prestino ad interpretazioni. Le definizioni e le norme contenute nel Codice ambientale relative ai sottoprodotti, alle materie prime secondarie e al deposito temporaneo costituiscono una base di certezza irrinunciabile. Esiste per esempio una giurisprudenza della Corte di giustizia europea, consolidata in diverse sentenze, che fissa i requisiti perché un materiale originato in un processo produttivo non sia considerato un rifiuto, ma un sottoprodotto dell'impresa.
- norme semplici, come quelle previste per la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD) ed ai registri di carico e scarico
- norme applicabili, come quelle relative alle terre e rocce da scavo.

Confindustria auspica che le prospettate disposizioni integrative o correttive del Codice ambientale ne salvaguardino i numerosi aspetti positivi che lo caratterizzano e che si persegua un quadro giuridico organico che assicuri certezza e applicabilità delle norme.

SCHEDA

1. Sottoprodotti
2. Materie prime secondarie
3. Rottami recuperati per attività metallurgica
4. Rottami recuperati per attività siderurgica
5. Terre e rocce da scavo
6. Definizioni di smaltimento e di recupero
7. Raccolta e trasporto di rifiuti in conto proprio
8. Procedure semplificate
9. Assimilazione dei rifiuti
10. Ambiti ottimali
11. Rifiuti urbani: affidamento del servizio e unitarietà/unicità della gestione
12. Rifiuti elettrici ed elettronici
13. Bonifica dei siti contaminati
14. Nozione di scarico
15. Prelievo idrico e tutela ambientale
16. Tariffe del servizio idrico integrato
17. Proventi delle sanzioni

1. Sottoprodotti

La definizione di sottoprodotto introdotta dal Codice ambientale riprende le sentenze adottate in merito dalla Corte di giustizia (es. Sentenze Palin Granit del 18 aprile 2002 e Niselli dell'11 novembre 2004; Ordinanza Saetti-Frediani del 15 gennaio 2004 e le recenti Sentenze Regno di Spagna dell'8 settembre 2005). Considerato che spetta a questa Corte l'interpretazione autentica delle norme comunitarie, le indicazioni da essa fornite non sono eludibili.

La definizione positiva di "sottoprodotto", si rende quindi necessaria al fine di mantenere in un alveo di certezza giuridica l'impiego dei sottoprodotti nei processi di produzione industriale ove ne sia certo l'utilizzo, senza la necessità di trasformazioni preliminari.

Le pronunce della Corte di Giustizia sull'impiego dei sottoprodotti nei processi di produzione industriale sono chiare e concordanti in merito ai criteri necessari e sufficienti al fine di valutare se un sottoprodotto sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442 e la definizione di "sottoprodotto" di cui al DLgs 152/06 è mutuata proprio dalla suddetta giurisprudenza Comunitaria.

Vi è infatti un passaggio che la Corte di Giustizia ripropone testualmente in tutte le Sentenze citate e che offre una chiara definizione di sottoprodotto e delle sue caratteristiche necessarie: ***"In determinate situazioni un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, bensì un sottoprodotto, del quale l'impresa non cerca di "disfarsi" ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Non vi è, in tal caso, alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di detta direttiva, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti a condizione che tale riutilizzo non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare e nel corso del processo di produzione."*** (Sentenze Palin Granit del 18 aprile 2002, punti 34-36; Niselli dell'11 novembre 2004, punti 43 e 44; Ordinanza Saetti-Frediani del 15 gennaio 2004, punto 35 e nelle due recenti Sentenze Regno di Spagna dell'8 settembre 2005, rispettivamente punti 58 e 87).

Non si tratta quindi di considerazioni valide per il caso isolato, ma di veri e propri criteri generali applicabili a tutti i casi. La terminologia utilizzata dalla Corte è infatti precisa e chiara ed a quella occorre attenersi nell'esaminare la questione.

Due, quindi, i criteri individuati dalla Corte di Giustizia nella Sentenze citate al fine di valutare se un sottoprodotto sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442: il grado di probabilità di utilizzo di tale bene e la possibilità di utilizzo dello stesso, senza preve operazioni di trasformazione preliminare. *"Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di "disfarsi", bensì un autentico prodotto".*

Da ultimo occorre evidenziare l'opportunità di mantenere nel corpo della definizione in parola anche la specificazione inerente il concetto di trasformazione preliminare, al fine di prevenire eventuali difformità interpretative che, di fatto, rischierebbero di inficiare la definizione stessa di sottoprodotto; tale esigenza scaturisce dall'evidente esigenza di certezza normativa volta a

scongiurare il rischio che, in difetto, il diffondersi di interpretazioni sul punto, a volte anche arbitrarie, vanifichi lo sforzo di chiarezza della Corte. Ora, così come si evince dalle traduzioni ufficiali effettuate dagli uffici della Corte, per “further processing” la Corte intende le operazioni di trasformazione preliminare e non di semplice trattamento. Si tratta pertanto di operazioni che fanno perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche e di qualità e le proprietà che esso già possiede, e non di semplici trattamenti, quali la purificazione, la deumidificazione o la frantumazione, cui possono essere sottoposte anche le materie prime vergini nel normale processo di produzione.

Per concludere, e sempre nell'ottica di sgombrare il campo da equivoci dirompenti, due parole in merito al tanto dibattuto concetto di "processo di produzione" richiamato dalla Corte di Giustizia. Orbene, se la Corte avesse ritenuto necessario far coincidere il concetto sopra espresso con quello di "stesso processo produttivo" lo avrebbe certamente evidenziato ed avrebbe espressamente ritenuto superate le pronunce che dichiarano la commercializzazione dei sottoprodotti idonea a dimostrare la non intenzione di disfarsi di tali beni, anziché ribadire in tutte le sue pronunce sulla questione il passaggio succitato a supporto delle sue argomentazioni. Appare evidente quindi che il riferimento della Corte al “processo produttivo” va inteso in senso lato e pertanto non può che riferirsi al processo di produzione industriale complessivamente inteso.

Del resto la commercializzazione, requisito ritenuto dalle decisioni della Corte di Giustizia idoneo a definire la natura di prodotto di un determinato bene, è concetto che necessariamente implica un'azione diretta a consegnare ad un terzo, diverso da quello che lo ha generato, il bene in questione.

Inoltre, a conferma dell'indirizzo sopra espresso si ricorda che la Corte ha concluso, che “...non costituisce rifiuto...” il bene che, avendo i requisiti di sottoprodotto così come indicati dal giudice comunitario, sia utilizzato anche “...in altre industrie..”, diverse cioè da quelle dalle quali è stato originato (Ordinanza Saetti Freudiani del 15 gennaio 2004, punto 47); tale impostazione è peraltro stata ribadita nelle due recenti Sentenze “Regno di Spagna” nelle quali dalla Corte di Giustizia testualmente recita “*Infatti, come la Corte ha già giudicato, una sostanza può non essere considerata un rifiuto ai sensi della se viene utilizzata con certezza per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l'ha prodotta* (Sentenze Regno di Spagna 8 settembre 2005, rispettivamente punti 61 e 90).

Il fatto che in alcune sentenze la Corte non esamini la commerciabilità del sottoprodotto non vuol dire che la questione è controversa: significa semplicemente che nel caso specifico in esame non era necessario evidenziarlo. Si noti comunque che i requisiti valutati caso per caso ad adiuvandum sono pressoché tutti in favore della tesi che il materiale non era un rifiuto. Ragionando diversamente, peraltro, e cioè nel senso di limitare l'utilizzo al medesimo ciclo produttivo dal quale il sottoprodotto si è originato, si introdurrebbe nel nostro ordinamento un divieto di commercializzazione del tutto ingiustificato e irragionevole; non si comprenderebbe, infatti, la ragione per cui un sottoprodotto non è rifiuto se utilizzato nel medesimo ciclo produttivo dal quale è stato generato e, pur mantenendo la propria identità (chimica, fisica, merceologica), diventa rifiuto se utilizzato in diverso ciclo produttivo. Dal che una irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che producono sottoprodotti utilizzati nel medesimo ciclo produttivo e soggetti che producono gli stessi sottoprodotti, quindi con le identiche caratteristiche fisiche, chimiche, merceologiche dei primi, utilizzati in diverso ciclo produttivo.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario e congruente il mantenimento nella legislazione nazionale di una definizione certa di sottoprodotto, in linea con i criteri enunciati dalla Corte di

Giustizia nelle pronunce citate in quanto non in contrasto con la direttiva 75/442, al fine di riportare in un alveo di certezza giuridica una questione tanto dibattuta quanto importante.

2. Materie prime secondarie

Nelle disposizioni contenute nel Codice ambientale relativamente alle materie prime secondarie non vi è alcuna difformità rispetto alla normativa comunitaria. Neppure la Corte di Giustizia ha mai eccepito che i materiali recuperati dai rifiuti, impiegati in successivi processi, debbano essere ancora sottoposti alla normativa sui rifiuti.

La stessa Direttiva 2006/12 intende il recupero come un'azione intesa “a ottenere materie prime secondarie””, confermando quanto già previsto nella precedente Direttiva 156/91

Si aggiunge che il DM 5.2.1998, che regola le materie prime secondarie escludendole dalla disciplina dei rifiuti, non è mai stato “censurato” dalla Corte di Giustizia se non per la mancata indicazione delle “quantità massime” (in attuazione della quale è stato pubblicato il Decreto n. 186/2006 che tiene conto dei rilievi della Corte sulle quantità). Infatti, la sentenza 7 ottobre 2004 della Corte di Giustizia Europea (C 103/02), concernente il DM 5.2.1998, riguarda l'espressione “quantità massime” indicata nell'art. 11 della Direttiva 75/442. Facendo ricorso alle Conclusioni dell' Avvocato Generale si ha invece notizia che la Commissione “ha deciso di sospendere ogni decisione riguardante la censura relativa alle operazioni di recupero, riguardo alle quali sono in corso d'esame le informazioni fornite dalla Repubblica italiana” (punto 7 delle Conclusioni). Dall'avvio della procedura sono passati ormai molti anni, senza che la Commissione abbia ritenuto necessario avviare ulteriori iniziative in merito.

Quanto all'ipotesi di introdurre la nozione di “prodotto recuperato”, nel sottinteso che esistano solo prodotti e non più materie prime recuperate, si deve rilevare che essa non trova alcun fondamento nella Direttiva comunitaria. Peraltro, si deve sottolineare che un bene prodotto con materiali provenienti dal recupero dei rifiuti è sempre distinguibile da un bene prodotto con materiali vergini, sia in termini di caratteristiche sia in termini di performance.

La classificazione delle “materie prime secondarie” come materiali cui continua ad applicarsi la normativa sui rifiuti, sia che risulti da un esplicita disposizione sia che trovi legittimità dall'indeterminatezza delle norme, sarebbe peraltro in contrasto con lo stesso Decreto Ronchi in cui il DM 5.2.1998 trova il suo fondamento e che è il presupposto di una serie di disposizioni regionali e conseguenti atti amministrativi da circa 10 anni a questa parte. Ovviamente, queste norme hanno profondamente influito sulle modalità di organizzazione, ad esempio, delle raccolte differenziate, della raccolta e il trasporto delle stesse.

Il tema delle materie prime secondarie è così importante che, nel giugno 1999, il Ministro pro-tempore (Edo Ronchi) vi ha dedicato una specifica circolare, chiarendo che l'esclusione dalla normativa sui rifiuti si applica ai materiali che hanno le stesse caratteristiche delle MPS individuate dal DM 5.2.1998 (a certe condizioni) anche se non provengono da operazioni di recupero.

A questo proposito, va considerato che la recente proposta comunitaria di revisione della direttive in materia di rifiuti (dicembre 2005) cerca di colmare queste carenze definitorie (insieme ad altre, come ad esempio quella di riciclaggio), disciplinando espressamente le materie prime secondarie (o meglio i “prodotti, materiali e sostanze secondari”).

3. Rottami recuperati per attività metallurgiche (non ferrose)

L'industria della metallurgia non ferrosa ritiene che l'unica corretta definizione dei rottami di metalli non ferrosi, capace di esprimerne la giusta valorizzazione dal punto di vista ambientale, sia quella di "materie prime secondarie" come riconosciuto dal D.Lgs 22/97. Tuttavia è disponibile a valutare definizioni giuridiche diverse da dare al rottame metallico, armonizzate con la normativa europea sull'ambiente, sempre che queste non pregiudichino il normale svolgersi delle attività e non vadano a ledere la competitività delle imprese italiane.

Infatti, limitatamente ai rottami che provengono dall'estero, si riscontra che questi materiali sono classificati, nel paese d'origine, come rifiuti in lista verde ma non subiscono particolari aggravii quanto al loro utilizzo; al loro ingresso in Italia, invece, devono essere trattati come rifiuti (con tutti gli aggravii del caso) e non come MPS pur avendo le caratteristiche di queste ultime definite dal D. Lgs. 22/97.

Se esigenze di uniformità alla normativa europea non consentissero di modificare la classificazione di questi materiali all'ingresso nel nostro Paese, dovranno per lo meno essere previste procedure in grado di trattare questi rottami senza aggravii aggiuntivi, così come avviene negli altri paesi europei.

Gli eventuali adempimenti in termini tecnologici e di emissioni dovranno pertanto essere in linea con quanto previsto dalla normativa IPPC sull'utilizzo e gestione delle migliori tecniche disponibili di settore, che sono quanto di meglio le imprese possono oggi esprimere nel miglioramento delle proprie performance ambientali.

In alternativa sarebbe ancora più semplice se le autorità, nel rilasciare le Autorizzazioni Integrate Ambientali, riconoscessero ai richiedenti che svolgono attività di riciclo del rottame metallico l'autorizzazione a ricevere il rottame indipendentemente dalla sua classificazione di partenza, quindi in funzione delle sue caratteristiche oggettive. Si tratta infatti di una mera differenza amministrativo/burocratica che non tocca minimamente gli aspetti tecnici e ambientali di gestione e riciclo, dettati dalle linee guida di settore per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Scegliendo questa via si renderebbe necessario solo un regime transitorio per consentire alle autorità competenti che avessero già rilasciato, o stiano per rilasciare, delle autorizzazioni integrate ambientali di modificare o integrare le autorizzazioni in tal senso.

Questa potrebbe essere una valida soluzione capace di andare incontro da un lato alle richieste di conformità alla legislazione comunitaria, dall'altro alla necessità assoluta delle imprese di poter continuare svolgere in condizioni di pari competitività a livello europeo il proprio lavoro, salvaguardando così un patrimonio industriale, sociale ed economico di altissimo e riconosciuto rilievo nazionale ed internazionale.

4. Rottami recuperati per attività siderurgiche

Le aziende siderurgiche italiane, che operano in un contesto fortemente internazionalizzato, non possono avere adempimenti e prescrizioni diversi da quelle situate negli altri Paesi europei concorrenti. Ne consegue che sia il rottame commercializzato all'interno del Paese che quello importato dall'estero, sia da Paesi europei che terzi soggetto alle norme ed alle specifiche utilizzate nel commercio internazionale, al pari di quanto succede all'estero deve poter entrare in Italia ed essere ricevuto ed utilizzato dalle aziende senza ulteriori vincoli e procedure burocratiche. Attualmente l'attività siderurgica parte dalla materia prima rottame ed a questo è specificamente autorizzata nella sua licenza di attività; inoltre per la tutela ambientale tutti gli impianti siderurgici sono soggetti ad AIA e pertanto:

- a) l'AIA prende in considerazione le materie prime utilizzate ed esamina tutte le loro fasi operative
- b) l'AIA prevede l'utilizzo delle BAT (migliori tecniche disponibili) specifiche per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento del settore, imponendo le relative prestazioni, limiti e modalità di controllo in ogni fase del processo produttivo (depositi compresi).

Sulla base di queste posizioni, la siderurgia ritiene necessario che venga garantito alle imprese, ottenute tutte le autorizzazioni sia all'attività che per la tutela dell'ambiente (AIA), che tengono in considerazione le materie prime utilizzate e tutte le fasi del ciclo, il definire il rottame come "rifiuto" non deve portare ad autorizzazioni ulteriori come quella per l'utilizzo dei rifiuti o alla necessità di fare valutazioni di impatto ambientale per impianti che esistono da decenni. Inoltre, sussistendo l'obbligo all'adeguamento alle migliori tecniche disponibili per il settore riportate nel documento sulle BAT nazionali (già in gazzetta ufficiale) ed alle loro prestazioni, la denominazione "rifiuto" per il rottame non deve essere la causa di inserimento surrettizio di prescrizioni aggiuntive o più restrittive. Infine, considerati i flussi in ingresso, pari ad oltre 100 - 150 carichi al giorno in ogni azienda, è importante definire delle procedure semplificate che consentano di gestire al meglio questo materiale senza intoppi o rallentamenti, magari tenendo conto delle registrazioni già oggi in essere.

Ovviamente l'eventuale modifica legislativa deve tenere conto di un periodo transitorio sufficiente per consentire l'adeguamento (ad esempio del sistema di trasporto piuttosto che delle autorizzazioni già emanate) per evitare i blocchi all'importazione già verificatisi più volte negli anni precedenti.

5. Terre e rocce da scavo

In via preliminare si osserva che l'art. 186 rappresenta il coordinamento con alcune integrazioni e restrizioni del complesso normativo formatosi per effetto dell'art. 8 comma 1 lett. f bis del Dlgs 22/97 (integrato dall'art. 10 della L. 93/01, dall'art. 1 commi 17 – 19 della legge 443/01 e dall'art. 23 comma 1 della legge 306/03).

La procedura di infrazione avviata dalla Commissione è relativa all'art. 8 comma 1 *f bis* con l'integrazione della legge 443/01 e s.m.i. e pertanto non tiene conto anche delle ulteriori disposizioni introdotte dall'art. 186. In ogni caso poiché tale procedura non è stata ancora definita in sede di Corte di Giustizia, solo all'esito del giudizio si potrà validamente supporre il contrasto tra la norma nazionale e quella comunitaria.

E' opportuno ricordare che la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo ecc. del 21.12.2005 COM (2005) 666 "Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti", Allegato I, punto 1 relativamente alla definizione di rifiuto riporta: "L'attuale definizione di rifiuto **non fissa chiari confini** rispetto al momento in cui un rifiuto è stato trattato adeguatamente e deve essere considerato un prodotto. (omissis) Può inoltre ingenerare divergenza di opinioni tra i vari Stati membri e perfino tra una regione e l'altra. (omissis) A questo fine la Commissione propone un duplice approccio: in primo luogo, l'istituzione, nell'ambito della direttiva quadro sui rifiuti della procedura per l'adozione dei criteri e, in secondo luogo, la proposta di flussi di rifiuti specifici cui applicare il sistema."

Queste indicazioni sono state poi trasferite nella Proposta di Direttiva del Parlamento del 21.12.2005 COM (2005) 667, agli art. 3 e 11.

In particolare, premesso che è un rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, la qualifica di rifiuto viene meno quando non vi sono impatti ambientali negativi ed esiste un mercato per tali prodotti.

Partendo da queste indicazioni, che saranno il quadro di riferimento europeo per le legislazioni nazionali, nonché quelle attuali, ma tenendo anche conto proprio dell'incertezza evidenziata dalla Commissione Europea, occorre verificare la rispondenza dell'art. 186 alle indicazioni comunitarie.

Il materiale inerte (terre e rocce) proveniente dall'effettuazione di lavori edili non è da considerarsi come rifiuto solo se si verificano una serie di condizioni, indicate nell'art. 186 che riprende gli indirizzi comunitari, e cioè

- viene reimpiegato per determinate tipologie di opere (**vuol dire che esiste un mercato per questo tipo di sostanze**)
- il riutilizzo è consentito solo se il materiale non è inquinato ovvero ha un inquinamento nei limiti previsti da un provvedimento legislativo nazionale ed il livello di inquinamento è compatibile con quello del sito in cui viene reimpiegato

Il rispetto di queste condizioni viene accertato dall'ARPA territorialmente competente o nell'ambito della procedura di VIA ovvero esaminando un progetto presentato dal soggetto che esegue i lavori (o dal committente). Quindi **la certificazione che il riutilizzo non ha conseguenze negative per l'ambiente è rilasciata da un soggetto pubblico.**

Un ulteriore elemento di garanzia è posto dalla condizione che l'opera nella quale il materiale viene reimpiegato è stata, a sua volta, regolarmente autorizzata.

Poiché si è in presenza di materiali che pur avendo un notevole mercato hanno comunque un basso valore economico a fronte invece di un elevato impatto ambientale se gli stessi materiali dovessero provenire dall'attività di cava, è altresì necessario che gli adempimenti tecnici propedeutici alla verifica che il materiale non si qualifica come rifiuto siano snelli e con un costo contenuto in termini economici e amministrativi.

Questo indirizzo è fondamentale soprattutto per la gestione dei cantieri minori che rappresentano una quota maggioritaria dell'attività edile. Regole complesse e costose, possono indurre non al reimpiego, ma al massiccio ricorso allo smaltimento in discarica (tipologia di gestione finale dei materiali sempre più considerata con sfavore dalla normativa comunitaria e dalle sue tendenze evolutive) e, soprattutto per gli operatori meno qualificati, verso sistemi di smaltimento illeciti.

Per venire incontro a questa esigenza l'art. 186 individua lo strumento della dichiarazione sostitutiva del produttore nei confronti dell'ARPA (che se la ritiene non veritiera potrà avviare le opportune procedure di segnalazione all'autorità giudiziaria), per le opere non soggette a VIA, con la quale attesta che non ha utilizzato sostanze inquinanti per effettuare lo scavo e che il materiale non contiene sostanze inquinanti superiori ai limiti ammessi dal provvedimento legislativo nazionale anche con riferimento al sito di destinazione.

Peraltro il Parlamento aveva chiesto l'introduzione di una specifica normativa ulteriormente semplificata per i piccoli cantieri edili (art. 266).

Ove l'articolo 186 venisse modificato nel senso di consentire il reimpiego di terre e rocce da scavo, specie in mancanza di VIA, solo se "ritenuto" compatibile (a discrezione degli enti di controllo), con l'ambiente, non sarebbe più sufficiente la previsione di limiti di riferimento oggettivi ed uniformi individuati a livello nazionale, ma si demanderebbe alla discrezionalità delle singole amministrazioni operanti sul territorio l'individuazione della compatibilità ambientale.

La modifica costringerebbe a gestire le terre e rocce da scavo quasi sempre come rifiuti, rendendone difficile il reimpiego come non rifiuti e comunque subordinandolo a prescrizioni tecniche fortemente discrezionali individuate a livello locale; conseguentemente verrebbero a determinarsi:

- 1) diseconomie di scala e rischio saturazione delle discariche, non potendo più utilizzare una parte del materiale in cantiere che andrebbe smaltito e dovendo viceversa acquistarne corrispondenti quantità, con duplicazione di costi e tempi;
- 2) incertezza normativa, subordinando a differenti valutazioni di singole amministrazioni la compatibilità ambientale, con il paradosso di allungare i tempi di valutazione di impatto ambientale (in sede progettuale ed esecutiva) e causando, alle grandi stazioni appaltanti, l'impossibilità nello stabilire i costi e le procedure a livello uniforme;
- 3) conseguente rischio di disparità di trattamento del materiale da zona a zona o da regione a regione a parità di situazioni.

L'attuale previsione non può ritenersi, per assioma, contraria alle norme comunitarie (la semplice accensione di una procedura di infrazione, tutt'ora pendente ormai da alcuni anni, e quindi di esito incerto, non è sufficiente a formulare tale giudizio). L'art. 186 ha del resto già fatto proprie e sistematizzato in maniera organica varie istanze in senso restrittivo risultanti dagli atti dei competenti organi UE.

Nell'ipotesi che si intenda modificare l'articolo 186 nel senso di:

- eliminare gli attuali riferimenti di carattere generale (limiti di inquinamento) per il riutilizzo del terreno
- rinviare alla discrezionalità dell'ARPA per il riutilizzo del materiale
- dare certezza dell'integrale reimpiego del materiale

in assenza di indicazioni per le opere in corso e cioè di un regime transitorio, si avrebbe il rischio concreto di blocco dei cantieri e possibili fermi giudiziari.

Le conseguenze di queste indicazioni avrebbero ripercussioni sulle imprese in termini:

- di mancanza di certezze in sede progettuale e di formulazione dei costi di intervento per lo smaltimento/recupero dei materiali
- di discrezionalità dell'ARPA circa le metodologie di analisi dei materiali

Più nel dettaglio:

- Decadrebbe la possibilità di caratterizzare le terre di scavo "anche in alternativa presso il sito di destinazione" e pertanto tutte le terre dovrebbero essere caratterizzate presso il cantiere di produzione (e.g. imbocco galleria) e solo dopo aver verificato la compatibilità degli inquinanti potrebbero abbandonare il cantiere;
- I limiti degli inquinanti diverrebbero più restrittivi a causa della discrezionalità in funzione della destinazione d'uso del sito di destinazione. Decadrebbe pertanto la possibilità di riutilizzare terre in colonna B nelle aree a verde pubblico;
- Le modalità di caratterizzazione diverrebbero più restrittive perché decadrebbe l'esplicita possibilità di riportare gli inquinanti alla media dell'intera massa. Tale deduzione presenterebbe comunque un grado di incertezza, perché le esatte modalità di caratterizzazione sarebbero definite in un allegato ancora da definire;
- Decadrebbe l'esplicita possibilità di diminuire le caratterizzazioni nel caso in cui l'ammasso roccioso e la tecnica di scavo non cambino;
- La condizione per l'esclusione delle terre dal regime dei rifiuti relativa all'effettivo riutilizzo verrebbe modificata. La condizione che le terre siano destinate all'effettivo reimpiego secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA verrebbe sostituita con la condizione che esista la certezza dell'integrale reimpiego. Inoltre si espliciterebbe che tale certezza sussiste unicamente se il progetto sottoposto a VIA contiene apposite previsioni in relazione allo specifico riutilizzo.

Per la prima volta si renderebbe necessario indicare il dato relativo alle quantità delle terre da riutilizzare, con conseguenze sui progetti in fase realizzativa, qualora la volumetria delle terre scavate superi quella originariamente dichiarata nel VIA.

Tale impostazione non sembra avere consistenza giuridica e appare più restrittiva delle normative comunitarie in materia di rifiuti. Infatti nelle direttive comunitarie la volontà di disfarsi dei materiali o in alternativa la volontà di utilizzare detti materiali, sono verificati nel momento in cui i materiali si producono e non durante la precedente fase autorizzativa che spesso precede di anni l'effettiva produzione.

In questo caso, si renderebbe quanto meno necessario regolamentare un periodo transitorio per le opere approvate prima dell'emanazione della normativa in esame.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'attività di scavo, così come ogni altro ciclo produttivo, comporta inevitabilmente un minimo inquinamento ed infatti nel successivo articolato si esplicita la possibilità che il materiale di scavo possa risultare inquinato seppur nei limiti minimi previsti dalla legge. Di ciò si deve tenere conto.

Infine, si dovrebbero evitare criticità ed equivoci circa l'approvazione dell'autorità amministrativa competente per i progetti non sottoposti a VIA. Il progetto di reimpiego infatti non sempre è soggetto all'autorità amministrativa competente in quanto per determinate tipologie di opere/soggetti (es. livellamento di area agricola; interventi manutentivi a cura dei soggetti esercenti pubbliche infrastrutture a rete) e se non sussistono vincoli di natura ambientale non è richiesta (o può non essere prevista) alcuna autorizzazione. Della contemplazione di tale eventualità si era giustamente fatto carico l'art. 186 nell'attuale versione.

Si richiama l'attenzione anche sull'art. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture), inserito nel nuovo Codice Ambientale per disciplinare la gestione dei materiali derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture a rete, che, come è noto, non opera in maniera puntiforme (similmente ad un stabilimento industriale) ma si svolge in modo itinerante, lungo il breve tratto di infrastruttura di competenza di una determinata unità locale.

In estrema sintesi, il chiarimento operato dall'art. 230 in ordine all'individuazione del luogo di produzione dei rifiuti, che viene fatto coincidere con la sede dell'unità locale ovvero con la sede del cantiere dove il materiale disinstallato viene trasferito, evita che i suddetti materiali vengano abbandonati in luoghi inaccessibili (ciò specialmente nel caso di lavori affidati a terzi appaltatori) ed assicura che il deposito venga effettuato in località presenziate e munite di caratteristiche impiantistiche tali da garantire il rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza dell'esercizio (si pensi alla sostituzione di materiali d'armamento ferroviari in gallerie lunghe decine di km), che non potrebbero essere rispettate ove i materiali venissero abbandonati lungo linea.

L'individuazione, alternativa, del "luogo ove avviene il concentramento" come luogo di produzione, non implica il rischio di trasferimenti eccessivi del materiale in diverse località, se confrontata con quelle che sono le modalità operative in uso presso i principali gestori di infrastrutture a rete operanti sul territorio nazionale, ma è intesa esclusivamente a chiarire la sostanziale coincidenza tra il luogo di produzione (sede del cantiere o dell'unità locale) e luogo ove avviene il concentramento del materiale.

La disposizione vigente va mantenuta, in quanto non contrasta con le normative comunitarie limitandosi a dare giusta rilevanza, come luogo di produzione, all'impianto che ha giurisdizione territoriale sulle linee interessate dai lavori.

L'abrogazione non risolverebbe il problema delle discariche abusive ma – accogliendo in definitiva un'accezione estremamente restrittiva di sito produttivo - comporterebbe l'effetto paradossale di proliferazione dei siti ove vengono depositati materiali anche pericolosi (eventualmente costituenti rifiuti) difficilmente accessibili alle imprese di smaltimento; inoltre verrebbe meno la convenienza/possibilità di reimpiego tal quale dei materiali tolti d'opera ancora idonei; da ultimo, si determinerebbe un'incertezza normativa, con rischio di contenziosi, anche penali, a seconda delle diverse interpretazioni dei soggetti vigilanti.

Sotto l'aspetto tecnico legale, l'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 contiene una opportuna puntualizzazione organica di alcuni istituti previsti dalla normativa dei rifiuti (ad es. in materia di individuazione del luogo di produzione), nel caso in cui la produzione dei rifiuti derivi dai materiali

tolti d'opera dalle infrastrutture a rete, specialmente a seguito degli interventi manutentivi sulle stesse eseguiti.

Tale puntualizzazione sistematizza e riorganizza meglio e più chiaramente rispetto al passato un settore particolare, quale quello delle attività lavorative/manutentive di imprese strutturate tipicamente a rete la cui manutenzione interessa ed opera molto spesso non in modo statico e su una singola area delimitata, **ma (solitamente in modo itinerante) su di un tratto di linea rientrante nella giurisdizione territoriale di una unità locale presenziata** la cui competenza territoriale è normalmente estesa ad un'aliquota di linea a monte e a valle della sua ubicazione fisica. Tale sede di giurisdizione **coincide pure con quella dove viene effettuata la valutazione tecnica di quel tolto d'opera che diventa rifiuto solo ove non più reimpiegabile tal quale negli originari usi ferroviari** e, spesso, anche con quella dove ha normalmente sede il cantiere che effettua i lavori lungo linea.

La necessità che il materiale tolto d'opera venga concentrato presso la sede di tale unità locale (ovvero la sede del cantiere) e che detta unità/sede sia di conseguenza da individuare come luogo di produzione del rifiuto (e d'altra parte il fatto di avere nella sua competenza territoriale un tratto di linea fa sì che quel tratto si debba rapportare e contestualizzare alla Unità da cui esso dipende) deriva innanzitutto da imprescindibili ed oggettive esigenze operative e gestionali, alcune legate anche alla tutela della sicurezza dell'esercizio. Il luogo di disinstallazione, infatti, coincidendo sovente con la piena linea, è normalmente impresenziato e in genere assume caratteristiche di ubicazione tali (in relazione anche allo spazio fisico a disposizione; ovvero ad altre particolarità del luogo- ad esempio materiale tolto d'opera in galleria) da non garantire la possibilità di effettuare in sicurezza un deposito di materiale che assicuri il pieno rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio ferroviario. Pertanto è, nella maggior parte dei casi, indispensabile provvedere a concentrare il materiale tolto d'opera in un impianto viciniore presenziato appositamente attrezzato, avente giurisdizione sul tratto interessato dai lavori e/o nella sede del cantiere. Impianto e Sede, sempre rientranti comunque nell'ambito della stessa continuità infrastrutturale, ove il materiale stesso possa essere depositato senza rischi anche per la sicurezza dell'esercizio.

Oltre che per le suddette esigenze, il concentramento del materiale tolto d'opera negli impianti viciniori di giurisdizione suddetti e/o nella sede del cantiere, deriva anche dalla necessità che su alcuni dei materiali possa essere correttamente effettuata la "valutazione tecnica" finalizzata a verificare quale aliquota di tolto d'opera sia ancora riutilizzabile tal quale negli originari usi ferroviari e quale invece, non essendo più tecnicamente riutilizzabile tal quale, è da considerare rifiuto.

Al riguardo, vi è da sottolineare come nel concetto di materiale tolto d'opera derivante dalla manutenzione di alcune infrastrutture, tra cui quella ferroviaria, rientrano anche oggetti e componentistiche tecniche tutte particolari e specifiche quali ad esempio rotaie, scambi e altri materiali di armamento ecc. L'aliquota di tali componenti tecnicamente ancora idonea all'originario impiego può essere in grado, come è anche prassi in tutte le più evolute reti ferroviarie europee, di un riutilizzo (rectius riuso-reimpiego) tal quale su altre linee ferroviarie meno importanti, con minori carichi o soggiacenze o per binari di manovra e in tal caso non costituisce ovviamente un rifiuto. La valutazione tecnica sulla possibilità di continuare a reimpiegare materiale tolto d'opera da una linea su un'altra linea o su un impianto meno importante è di stretta ed esclusiva competenza ferroviaria per la specificità degli accertamenti richiesti e non può essere effettuata che da personale esperto ferroviario appositamente professionalizzato; personale il quale, insieme alla strumentazione atta a svolgere la valutazione tecnica, di norma risiede nell'impianto presenziato avente giurisdizione territoriale sul tratto di linea nel quale si è effettuata la manutenzione e/o anche nella sede del cantiere.

In definitiva l'art 230 non fa che prendere atto, con maggior chiarezza ed esplicitazione rispetto al passato e comunque limitatamente solo ad alcuni aspetti, della peculiarità intrinseca del mondo

infrastrutturale a rete e delle relative attività manutentive da cui operativamente ed intrinsecamente non si può prescindere non essendo esse paragonabili ad un tradizionale impianto od area industriale.

Allo stesso modo viene anche garantita la possibilità di un maggior controllo sulla gestione dei materiali di risulta delle attività manutentive, anche quando gli stessi siano classificati come rifiuti. Ciò in quanto, l'individuazione delle sedi locali di giurisdizione territoriale (ovvero dei cantieri o dei luoghi ove avviene la valutazione tecnica, generalmente coincidenti con le medesime sedi locali) come luogo di produzione dei rifiuti limita, di fatto, il proliferare dei siti di deposito. Laddove invece, il deposito dei materiali nei luoghi di disinstallazione ovvero in impianti impresenziati determinerebbe, oltre ai rischi per la sicurezza dell'esercizio già accennati, l'impossibilità fisica di un costante controllo su tali materiali da parte dei soggetti gestori dell'infrastruttura (si consideri al riguardo anche come alcuni materiali tolti d'opera e costituenti rifiuto possono tuttavia avere un anche rilevante valore economico e lasciarli depositati in piena linea o in impianti impresenziati determinerebbe ovvi rischi anche in termini di furti ecc). Inoltre molto problematico se non impossibile sarebbe l'accesso delle imprese effettuanti attività di gestione dei rifiuti cui conferire i rifiuti stessi ove gli stessi fossero depositati in piena linea o in impianti impresenziati. Laddove invece l'effettuazione dei depositi dei materiali e dei rifiuti in località presenziate, facilmente accessibili e coincidenti con la sede nella cui giurisdizione le lavorazioni manutentive avvengono, garantisce che i depositi stessi siano svolti in aree idonee, in maniera ordinata e nel rispetto di tutte le norme tecniche previste dalla normativa vigente, oltre che la possibilità che il rispetto delle medesime norme sia facilmente verificabile dagli organi di controllo a ciò deputati.

Sotto il profilo operativo, l'art. 230, esplicitando organicamente e chiaramente il concetto di flessibilità nell'individuazione del luogo di produzione dei rifiuti derivanti dal tolto d'opera a seguito di interventi manutentivi sulle infrastrutture a rete, agevola moltissimo la gestione di tali materiali, della documentazione relativa ai rifiuti (tenuta registri in impianti di giurisdizione) e abbatte **preventivamente** possibili azioni di organi di tutela ambientale vista la chiarezza con cui i concetti sono esposti nella norma.

Di ciò si è già cominciata ad avere una qualche sensazione sia pure nella brevità del tempo in cui il decreto 152/06 è entrato in vigore.

In precedenza i principi esplicitati nell'art. 230 si potevano espungere da un'interpretazione elastica di alcuni articoli della vecchia normativa ma essi erano posizionati in modo molto frammentario, disorganico e poco chiaro.

Conseguentemente si è non poche volte verificato di dover, in alcuni casi, incorrere in contenziosi amministrativi o penali dai quali poi si è riusciti (con più o meno fatica) ad ottenere il riconoscimento della giustezza del comportamento degli operatori.

Le contestazioni più frequenti, specie da parte delle polizie provinciali, consistevano nel fatto che il luogo di produzione del rifiuto doveva considerarsi quello della materiale disinstallazione (anche se in piena linea) e che quindi il concentramento del tolto d'opera (anche via ferrovia) presso l'impianto presenziato sede di giurisdizione su quella linea non sarebbe stato più deposito temporaneo (non necessitante di alcuna autorizzazione) ma stoccaggio/gestione dei rifiuti necessitante delle complesse autorizzazioni regionali/provinciali previste dalla legge. Da qui la contestazione o il rischio di contestazione del reato di stoccaggio non autorizzato di rifiuti. Dimostrando poi la particolare organizzazione degli operatori in rete e che l'impianto di concentramento aveva specifica giurisdizione sul tratto di linea interessato dai lavori, si è spesso riusciti ad evitare il progredire dei contenziosi (restando in pregiudicata comunque tutta la problematica che si determina quando si accende un contenzioso anche se a buon fine: verbali di accertamento, avvisi, prescrizioni ordinanze ecc) .

Grazie all'art. 230 che ha esplicitato chiaramente e soprattutto organicamente le esigenze tipiche delle infrastrutture a rete, il rischio o la probabilità di incorrere in siffatte contestazioni viene in via preventiva rimosso, con tutte le conseguenze derivanti dal non dover incorrere nei suddetti contenziosi anche se se ne usciva positivamente.

Un riscontro oggettivo a ciò si è avuto di recente con alcune Province le quali, appena rese edotte che era entrato in vigore il decreto 152/06 e con esso l'art. 230, hanno immediatamente declinato contestazioni e richieste che si apprestavano a fare.

Altro motivo per invocare il mantenimento dell'art. 230 è che il medesimo esplicita molto chiaramente il concetto secondo cui alcune tipologie di materiali tolti d'opera non sono rifiuto (o da subito rifiuto) ma lo divengono solo se, a seguito della valutazione tecnica effettuata sugli stessi, i medesimi non siano più in grado di essere riutilizzati tal quali negli originari usi ferroviari (ad esempio binari e traverse che tolti da una linea possano però essere reimpiegati su di una linea minore).

Questo concetto implicitamente si desumeva anche dalla vecchia normativa, ma mentre molti organi di controllo lo ritenevano pacifico ed ovvio, altri tendevano a non riconoscerlo o a riconoscerlo solo in parte. Da qui la conseguente accensione di alcuni contenziosi e criticità che invece una norma chiara ed organica come l'art. 230 va a prevenire ed evitare.

I possibili impatti dalla eventuale soppressione dell'art. 230 sono:

- Proliferazione dei siti ove vengono depositati materiali anche pericolosi (eventualmente costituenti rifiuti) difficilmente recuperabili e comunque tracciabili dai controlli ambientali con il rischio di determinare di fatto situazioni di abbandono;
- Riduzione della convenienza/possibilità di reimpiego dei materiali tolti d'opera ancora idonei al reimpiego stesso negli usi originari, con conseguente improprio aumento dei rifiuti, e dei costi;
- Incertezza normativa che potrebbe determinare letture anche peggiorative rispetto la disciplina dei materiali tolti d'opera dall'infrastruttura antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, con rischio di contenziosi penali;
- Criticità e rallentamenti dell'attività manutentiva e problematiche anche sotto il profilo della sicurezza.

6. Definizioni di smaltimento e di recupero

Le definizioni introdotte dal Codice ambientale non sono in contrasto con la normativa comunitaria ed anzi le chiariscono. Questa esigenza è dimostrata per “tabulas” dalla proposta di revisione e dalle proposte di emendamento alla stessa revisione.

La nuova definizione di recupero non si riferisce non solo e non più alle “operazioni previste nell’allegato C”, come recitava l’analogo art. 6 comma 1 lett. h) del Decreto Ronchi, ma a tutte quelle “operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e in particolare, le operazioni di cui all’Allegato C”.

L’Allegato C, che riproduce l’Allegato II B della vigente direttiva quadro sui rifiuti è un elenco non tassativo, ma esemplificativo delle operazioni di recupero “come esse sono effettuate nella pratica”.

Pertanto, l’apparente ampliamento della definizione riflette in realtà la natura dell’allegato, prevedendo che alle “classiche” operazioni di recupero in esso elencate se ne affianchino altre (come la cernita e la selezione), che in vigore del Decreto Ronchi venivano a forza “incasellate” nell’ambito di una R, piuttosto che di un’altra: come nel caso della R13 (messa in riserva), nell’ambito della quale il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 aveva ricondotto una serie di operazioni non classificabili sotto una “R” specifica (quali la cernita, la selezione, il compattamento, la triturazione, l’adeguamento volumetrico, il lavaggio, accompagnati da eventuale produzione di materie prime secondarie).

Ne consegue che molte imprese di recupero, autorizzate in via semplificata, si trovavano (e si trovano, con l’attuale classificazione seguita dagli enti territoriali) nell’anomala situazione di svolgere operazioni che implicano una trasformazione del rifiuto, con eventuale produzione di materie prime secondarie (a norma del decreto 5 febbraio 1998), nell’ambito di un’operazione che, di per sé (in quanto “messa in riserva”), non dovrebbe comportare vere e proprie trasformazioni (con cambio codice CER, o addirittura, nel caso di produzione di m.p.s., con perdita della qualifica di rifiuto).

A ciò si aggiunga che la “messa in riserva” è stata talvolta interpretata come operazione meramente “propedeutica” all’attività di recupero, e non come operazione di recupero vera e propria. Tutto ciò ha determinato difficoltà e difformità applicative, e relativo contenzioso, sul territorio, con evidenti distorsioni anche a livello di mercato.

In conclusione, la modifica normativa trae il suo fondamento innanzitutto da esigenze di chiarezza e di equità di condizioni applicative.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alla definizione di smaltimento. Anche in questo caso infatti le operazioni elencate nell’allegato B non si attagliano sempre e comunque a quelle condotte nella pratica; per cui accade che lo stesso tipo di operazione venga classificato sotto “D” diverse a seconda della posizione sul territorio. Ciò accade in particolare perché non sono previsti criteri statali per il rilascio delle autorizzazioni, se non i principi generali e generici previsti nell’ambito del testo unico.

7. Raccolta e trasporto in conto proprio di rifiuti

Con la sentenza del 9 giugno 2005 la Corte europea di giustizia ha dichiarato l'inadempimento dello Stato italiano agli obblighi prescritti dalla Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla Dir. 91/156/CEE, per aver consentito, in forza dell'art. 30, comma 4 del D. Lgs. n. 22/97, alle imprese di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, come attività ordinaria e regolare, senza obbligo di essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, e di trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 chilogrammi e i 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte al medesimo Albo.

Tale inadempienza, se poteva sussistere, secondo le ragioni della Corte, durante la vigenza del Decreto Ronchi, attualmente non sussiste più. Infatti a decorrere dal 29 aprile 2006 le imprese che trasportano rifiuti propri non pericolosi o rifiuti propri pericolosi in quantità inferiore ai 30 chili/litri al giorno devono essere iscritte all'Albo ai sensi dell'articolo 212 comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante «Norme in materia ambientale» (c.d. nuovo Codice dell'ambiente), che stabilisce che *“le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno (...) sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo territorialmente competente (...). Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro (...)”*

La nuova norma, che sostituisce ed abroga quella contenuta nel Decreto Ronchi, prevede dunque che anche i produttori di rifiuti non pericolosi o pericolosi (entro le quantità suddette) potranno effettuare il trasporto solo previa iscrizione all'Albo, pur se con modalità semplificate in quanto la richiesta non è soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e all'idoneità tecnica e non vi è obbligo di nomina del responsabile tecnico.

La previsione dell'obbligo generalizzato di iscrizione all'Albo sana quindi il contrasto con l'art. 12 della direttiva 91/156/CEE evidenziato dalla Corte.

La norma comunitaria non prevede, inoltre, nella sua attuale formulazione, requisiti minimi che le imprese devono rispettare ai fini dell'iscrizione. Una modifica in tale senso è attualmente in discussione nella proposta di Direttiva relativa ai rifiuti presentata dalla Commissione europea, a controprova che la normativa attualmente vigente non la prevede. Questa modifica è all'esame del Parlamento europeo, che dovrà discutere numerosi emendamenti finalizzati ad evitare la fissazione dei requisiti minimi per il trasporto in conto proprio.

8. Procedure semplificate

Le disposizioni sulle procedure semplificate per le attività di recupero dei rifiuti contenute nel codice ambientale corrispondono nella sostanza all'art. 33 del Decreto Ronchi. Esse sono definite nel DM 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e nel DM 161/2002 (rifiuti pericolosi). Sul primo decreto la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia per l'omessa indicazione delle quantità massime trattabili (sentenza 7 ottobre 2004). Il DM n. 186/2006 ha già provveduto all'adeguamento e ha sanato interamente l'infrazione. Il DM 161/2002 è stato riconosciuto conforme alla normativa comunitaria con Decisione della Commissione europea del 2004, quindi il problema non si pone.

Esiste invece la necessità di istituire un registro nazionale delle imprese per svolgono attività di gestione (smaltimento e recupero) di rifiuti. Ciò è previsto dal Codice ambientale per le imprese autorizzate in via ordinaria. Per le imprese che operano con procedura semplificata (comunicazione di inizio attività), l'attribuzione delle competenze attribuite alle Province (come da decreto Ronchi) ha comportato una grande differenziazione sul territorio nelle modalità di iscrizione, con comprovate difficoltà ad individuare le imprese in questione. Ciò ha suggerito l'unificazione delle procedure di iscrizione presso l'Albo nazionale. Una eventuale modifica della norma dovrà assicurare comunque procedure certe e armonizzate che consentano la redazione e l'aggiornamento di un registro nazionale delle predette imprese, nonché la previsione di un potere sostitutivo ove le Province non adempiano ai propri compiti.

9. Assimilazione dei rifiuti

Quanto indicato nell'art. 195, comma 2, lettera e), definisce finalmente alcuni criteri base per delimitare il diritto di privativa del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani e quindi l'ambito di applicazione della tassa/tariffa rifiuti. Si tratta di un tema sul quale il contenzioso tra imprese e Comuni è incessante e sul quale si avverte fortemente e da anni la necessità di avere regole certe. Si può infatti riscontrare che spesso i Comuni tendono a scaricare sulle imprese i costi del servizio pubblico in modo del tutto sproporzionato ai servizi realmente resi (quando sono resi). La stessa introduzione della tariffa in luogo della tassa non ha migliorato la situazione, in quanto i comuni tendono non solo ad aumentare artificiosamente la quota per le utenze non domestiche, ma anche la quota fissa rispetto alla variabile, confidando sulla mancanza di trasparenza dei conti e delle delibere. Il Codice ambientale consente di superare questo stato di confusione interpretativa e applicativa, nel quale ciascun comune si muove autonomamente, spesso discostandosi dalle poche norme che pure esistono.

In assenza delle norme di assimilazione la cui emanazione era prevista dal D.Lgs. 22/1997, gli unici criteri di cui si dispone oggi (fatte salve eventuali disposizioni regionali) sono quelli della deliberazione del 27/7/1984, punto 1.1, (da non confondere con l'elenco del punto 1.1.1) che non prevede la facoltà di assimilare rifiuti provenienti da attività industriali, e quelli del combinato disposto dell'art. 226, comma 2, e dell'art. 221, comma 4, che riprende in forma più articolata quanto previsto dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, che vietava il conferimento al servizio pubblico di determinate tipologie di rifiuti di imballaggio. Nella realtà l'applicazione di queste disposizioni viene di solito invocata in sede di contenzioso, perché i comuni normalmente non ne tengono conto nell'ambito delle delibere di assimilazione.

Occorre inoltre rilevare che la definizione di confini certi e chiari nell'ambito del potere di assimilazione rileva anche ai fini dell'applicazione delle norme sui rifiuti speciali (registri, formulari, MUD) che prevedono elevate sanzioni amministrative per le inadempienze.

Pertanto l'adozione di un criterio semplice come quello proposto dall'art. 195, comma 2, lettera e), è di grande utilità pratica, anche perché gli interlocutori delle imprese nell'ambito dei comuni sono di regola funzionari esperti nel campo fiscale ma non in quello della legislazione ambientale. Tale criterio appare anche fondato sul piano tecnico, perché è noto come il produttore di modeste quantità di rifiuti (es. l'artigiano o il commerciante al dettaglio) abbia difficoltà a servirsi di servizi privati che operano più efficacemente su quantità discrete di rifiuti. Ovviamente si può discutere dell'entità delle superfici proposte per l'esclusione, ma il principio pare valido.

E' infine da sottolineare l'utilità dell'esclusione esplicita dei magazzini delle attività produttive, i cui rifiuti vengono di regola smaltiti, o meglio avviati al recupero, dalle imprese presso soggetti privati, ma le cui superfici sono spesso oggetto di una tassazione ingiustificata.

10. **Ambiti ottimali**

La coincidenza tendenziale tra ATO e Provincia era, come noto, prevista dal d.lgs. 22/97. Il d.lgs. 152 prevede una serie articolata di criteri non solo geografici, per la delimitazione dell'ATO, anche se di fatto all'art. 200, co. 1, lettera f), prevede che le delimitazioni esistenti siano punto di riferimento da cui discostarsi solo motivatamente.

Inoltre, è da rilevare che già nel d.lgs. 152 la delimitazione degli ATO è di competenza regionale, come già rilevato, si sottolinea che nella legislazione e pianificazione regionale vigente si distingue tra ATO ai fini degli impianti di smaltimento (livello sovraprovinciale) e ATO per le raccolte, per lo più sub- provinciali.

In altri termini, la coincidenza tra ATO e Provincia è, al più, indicativa, pur potendo rispondere a esigenze di evitare duplicazioni o sovrapposizioni tra enti amministrativi.

11. Rifiuti urbani: affidamento del servizio e unitarietà/unicità della gestione

I criteri di affidamento della gestione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani **esclusivamente** mediante procedura ad evidenza pubblica, cioè mediante gara europea, sono previsti espressamente dalla legge delega, n. 308/2004, che non considera altre modalità. Lo stesso art. 113 del Testo Unico Enti Locali, prevede all'art. 5-bis, la possibilità che norme di settore introducano discipline più orientate alla apertura del mercato rispetto ai criteri "minimi" individuati dalla stessa legislazione nazionale in materia di servizi pubblici locali.

Visto che le previsioni del decreto legislativo n. 308 rispondono puntualmente alla legge delega, questo aspetto non dovrebbe poter essere suscettibile di modifica con il provvedimento correttivo.

Si evidenzia inoltre che sul tema delle forme di gestione nei servizi pubblici locali il Governo ha recentemente presentato un progetto di Legge-delega (AS 722), con cui si intende anche rivisitare la normativa sulle forme di gestione dei servizi pubblici, tra cui la gestione dei rifiuti urbani, e che in sede di presentazione dello stesso ddl la Relazione introduttiva esprime valutazioni molto critiche in merito all'art. 113, in quanto avrebbe ingessato il mercato, favorendo il consolidarsi di posizioni monopolistiche e impedendo processi di apertura del mercato.

Si evidenzia quindi come appaia contraddittorio, sia in termini formali/procedurali che in termini sostanziali di politica di Governo, il tentativo di ripristinare la disciplina di cui all'art. 113 TUEL nei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Quanto alla gestione del servizio, si ritiene sia preferibile un concetto di **unitarietà** – che presuppone integrazione tra operatori – piuttosto che quello del gestore unico, che pone enormi problemi alle imprese interessate.

Appare infatti preferibile, se non necessario per la funzionalità e la concorrenzialità del sistema, distinguere tra impianti (proprietà, costruzione, gestione) e servizi di raccolta. In altri termini, le capacità di impresa – e quindi i requisiti necessari richiesti in sede di gara pubblica – sono diverse a seconda se si tratta di costruire o comunque gestire e mantenere un impianto (discarica o inceneritore) o se si tratta di gestire i servizi di raccolta.

La possibilità di distinguere nell'Ambito Ottimale tra impianti e gestione dei servizi potrebbe addirittura essere sviluppata, con riferimento anche ai fini della definizione del bacino territoriale di riferimento e della durata dei contratti. Si ricorda come nella legislazione regionale vigente si distingue tra ATO ai fini degli impianti di smaltimento e ATO per le raccolte, per lo più sub-provinciali; si tratta di condizioni che possono meglio rispondere alle esigenze territoriali locali e all'autonomia degli organi amministrativi d'ambito nella scelta delle modalità organizzative del servizio.

12. Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

La materia è regolata dal Decreto Legislativo n. 151/2005, nel pieno rispetto del dettato comunitario. La Commissione europea non ha avanzato obiezioni di sorta. Nessuna richiesta di modifica è pervenuta in tale senso dalle Regioni.

Le industrie del settore si sono già attivate da tempo per rispettare gli obblighi a loro derivanti dalla legislazione in questione, ed hanno già realizzato il sistema di raccolta e recupero previsto dalla normativa e sono preoccupati dall'ipotesi che regole del gioco siano cambiate in una fase in cui hanno già fatto quanto di propria competenza per l'avvio del sistema.

Si deve quindi esprimere una forte contrarietà all'introduzione nello schema di Decreto Legislativo di modifica del Decreto Legislativo n. 152/2006 di variazioni al Decreto Legislativo n. 151/2005, prima ancora che tali modifiche siano state discusse con gli operatori interessati.

Più in dettaglio, l'industria del settore fa presente che, conformemente ai principi della direttiva RAEE (memorandum al documento COM(2000)347), ai produttori non dovrebbe venir chiesto di finanziare la raccolta dei rifiuti dai nuclei domestici. Il previsto ritiro gratuito favorisce già fortemente i consumatori a consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei luoghi adatti, designati dalle autorità competenti. Addossare ai produttori tale finanziamento non porta nessun reale vantaggio ambientale, e nemmeno un incentivo ad una progettazione dei prodotti tesa al riciclaggio. Le autorità locali dispongono già delle infrastrutture di raccolta capillare e sono perciò il più efficiente operatore, anche dal punto di vista economico, per organizzare la raccolta di più flussi di rifiuti. E' per questo motivo che nel D.Lgs 151/2005 l'articolo 6 ha posto la raccolta separata dei RAEE domestici al di fuori delle responsabilità dell'industria.

La modifica del D.Lgs 152/2006 richiesta dalla Commissione del Senato, volta a modificare i termini di gestione dei RAEE sopra riferiti, potrebbe creare non pochi problemi interpretativi. E' noto, infatti, il D.Lgs 151/2005 pone a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche gran parte degli oneri e dei costi di gestione dei RAEE, prevedendo apposite sanzioni in caso di adempimento. Per il D.Lgs. 151/2005 all'amministrazione comunale spetta la raccolta separata dei RAEE domestici, per la cui realizzazione i Comuni devono predisporre appositi centri nei quali i detentori finali e i distributori possono conferire gratuitamente i RAEE, mentre il ritiro dei RAEE da tali centri per l'invio al recupero o allo smaltimento compete ai produttori.

Ne consegue, a nostro parere, che l'accoglimento della richiesta della Commissione del Senato porterebbe alla vigenza di due dettati normativi tra loro contrastanti. Tutto ciò potrebbe comportare non pochi problemi all'avvio del sistema di gestione introdotto con il D.Lgs n. 151/2005 oltre a legittimare l'imposizione di un onere finanziario a carico dei produttori per una fase di smaltimento, che non potrebbero in alcun modo controllare.

Rimane infine da notare che una eventuale richiesta di contributi da parte dei produttori, che si potrebbe tradurre in un aumento del prezzo di vendita dei prodotti soggetti a questa disciplina, andrebbe gravare sui cittadini, che si troverebbero a pagare due volte per lo stesso servizio, una volta attraverso la tassa/tariffa comunale, la seconda volta attraverso un maggior prezzo di vendita.

E' da notare, inoltre, che il D.lgs 151, invece, riduce notevolmente i costi dei Comuni, che non saranno più chiamati a pagare le fasi costose della gestione del fine vita dei RAEE, ovvero il trasporto ai centri di trattamento e i costi di trattamento, riciclaggio e smaltimento.

Inoltre, si ritiene che la modifica al D.Lgs 152/2006 richiesta dalla Commissione del Senato riguardante l'intervento su alcuni punti relativi alle nuove disposizioni in materia di smaltimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) che sono oggetto del D.Lgs 151, ed in particolare la richiesta di "precisazione di criteri e modalità operative dei produttori e dei soggetti titolati alla gestione di tali rifiuti" debba essere trattata esclusivamente nel D.Lgs 151/2005, per evitare pericolose sovrapposizioni di diverse normative che potrebbero anche andare in contrasto.

Lo stesso ragionamento è valido anche per la richiesta della stessa Commissione del Senato relativamente all'aggiornamento delle scadenze previste nel D.Lgs 151/2005. Tali scadenze, per chiarezza e per evitare possibili confusioni vanno aggiornate nel D.Lgs 151/2005 stesso, in particolare negli articoli 20.4 e 20.5.

L'industria del settore, invece, condivide pienamente la proposta della Commissione, per una modifica del D.Lgs 152/2006 che consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti nel D.Lgs 151/2005. Per garantire ciò sarebbe necessario prevedere ai soggetti interessati dal D.lg. 151/2005 la possibilità di operare in regimi semplificati, che consentano di gestire con efficienza i RAEE, mantenendo i costi di tale gestione contenuti, così da non impattare eccessivamente sulla capacità di acquisto dei consumatori e sulla concorrenza delle imprese. Misure simili sono già state adottate anche da altri Stati membri.

13. Bonifica dei siti contaminati

La richiesta di modificare le norme del Codice ambientale relative alla bonifica dei siti inquinati viene motivata con un'asserita impossibilità di concludere i procedimenti in atto con la procedura della valutazione del rischio. Al riguardo si ricorda che il rigido approccio tabellare previgente non ha conseguito i risultati sperati e che le uniche bonifiche arrivate a destino sono state proprio quelle predisposte in base all'analisi di rischio, nei pochi casi in cui essa è stata ammessa. Infatti il riferimento alle metodologie internazionali di analisi di rischio consente già oggi l'utilizzo dello strumento come avviene in tutti i paesi industrializzati.

Relativamente all'inadeguatezza nella ripartizione delle competenze che potrebbe incidere sulla chiusura dei procedimenti in corso, ossia quello della variazione delle autorità competenti, si evidenzia che solo per le bonifiche che si trovano nel territorio di un singolo comune si è avuta con il D. Lgs. 152/06 una variazione dell'autorità competente con un possibile problema di continuità nelle scelte adottate da una o l'altra amministrazione.

Ma analizzando in dettaglio tutte le possibili casistiche si evidenzia che il caso sopraesposto è molto residuale rispetto al totale e comunque gestibile nella peggiore delle ipotesi con un trasferimento delle funzioni alle vecchie amministrazioni (i comuni) come già fatto da diverse Regioni:

- per i siti di interesse nazionale la competenza resta allo stesso Ministero dell'Ambiente che può gestire i progetti applicando i criteri internazionalmente riconosciuti per l'analisi di rischio;
- per i siti regionali, nella fase transitoria, e' sempre possibile per le Regioni delegare, per i procedimenti in corso, i Comuni o le Province. Anche in questo caso la competenza che le amministrazioni pubbliche hanno acquisito in materia di analisi di rischio (già prevista nel DLgs Ronchi) consente loro di gestire i procedimenti ancora aperti, utilizzando il nuovo approccio.

Per quanto riguarda quest'ultimi, al di là della fattispecie prevista all'art. 265 (casi con obiettivi già autorizzati secondo l'approccio tabellare, obiettivi che possono essere rimodulati secondo l'analisi di rischio su richiesta dell'operatore), gli altri si inseriscono nella procedura ordinaria di cui all'art. 242. Quindi, se si è solo effettuata la notifica del superamento dei parametri tabellari si procederà eseguendo la caratterizzazione e l'analisi di rischio (art. 242 comma 3 e seguenti); se si è già svolta la caratterizzazione si effettuerà l'analisi di rischio (art. 242 comma 4 e seguenti); se il sito è a rischio si procederà con la progettazione degli interventi di mitigazione della contaminazione (art. 242 comma 7 e seguenti) e così via. Non sembra pertanto necessaria la previsione di un regime transitorio ad hoc per chiudere i casi pendenti.

Sulla necessità di chiarire il rapporto fra gli obblighi tabellari per la qualità delle acque di falda previsti dalla direttiva sulle acque 2000/60/CE e la previsione di bonifica con analisi di rischio delle norme citate, si osserva che la direttiva 2000/60 prevede una gestione delle risorse idriche (tra cui anche le acque sotterranee) basata su obiettivi di qualità a medio lungo termine. Obiettivi definiti a livello comunitario che dovranno essere conseguiti sul territorio con azioni definite a valle dei piani regionali volti ad individuare lo stato attuale dei corpi idrici e l'effettivo impatto antropico. Non tutti i corpi idrici hanno quindi scopo idropotabile. Per cui voler conseguire l'obiettivo del CSC in falda (che di fatto coincide con il valore limite di legge applicato alle acque potabili all'uscita del rubinetto) vanifica l'applicazione dello strumento dell'analisi di rischio sito specifico, previsto espressamente come criterio direttivo per la bonifica dei siti contaminati nella legge 308/2004.

Eventuali incertezze interpretative che potrebbero sicuramente essere presenti in un corpus juris così esteso ed elaborato in pochi mesi potranno essere risolte con disposizioni correttive successive

senza però comportarne la sospensione. Per l'operatore qualsiasi chiarimento volto ad aggiungere certezza della norma da applicare è auspicabile. E' invece molto negativo sospendere una norma in vigore da diversi mesi che ha già comportato investimento di tempo e risorse per l'adeguamento alle nuove procedure.

14. Nozione di scarico

Un'interpretazione corretta della norma dettata dal D.Lgs. 152/2006 non può prescindere dalla fonte superiore dalla quale deriva, fonte, che, nel caso di specie, si identifica con le norme comunitarie di cui sia il previgente D.Lgs. n. 152/1999 sia l'attuale D.Lgs. n. 152/2006 costituiscono il recepimento. Tali fonti comunitarie sono rappresentate dalle direttive n. 2000/60 (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), n. 91/271 (concernente il trattamento delle acque reflue urbane), e n. 76/464/CEE (concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità). Analizzando nello specifico le menzionate direttive si evince che:

- la direttiva 76/464/CEE, all'articolo 1, definisce:
 - lettera d) «scarico»: *l'immissione, nelle acque di cui al paragrafo 1, delle sostanze enumerate nell'elenco I o nell'elenco II dell'allegato, ad eccezione: degli scarichi di fanghi di dragaggio, degli scarichi operativi effettuati da navi nelle acque marine territoriali, dell'immissione di rifiuti effettuata da navi nelle acque marine territoriali;*
 - lettera e) «inquinamento»: *lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque.*
 - Il seguente articolo 3 dispone *“Per quanto riguarda le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze di cui all'elenco I, in appresso denominate «sostanze dell'elenco I»: qualsiasi scarico nelle acque di cui all'articolo 1 che potrebbe contenere una di tali sostanze è soggetto ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato”*.
- La direttiva n. 91/271 non riporta alcuna definizione di scarico.
- La direttiva n. 2000/60 non riporta alcuna definizione di scarico ma il (52) considerando afferma che *“Le disposizioni della presente direttiva riprendono quelle relative alla riduzione dell'inquinamento provocato da sostanze pericolose, di cui alla direttiva 76/464/CEE(18). Pertanto, detta direttiva dovrebbe essere abrogata una volta che sia data piena attuazione alle disposizioni della presente direttiva.”* E ancora l'art. 22 *“I seguenti atti sono abrogati 13 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva: direttiva 76/464/CEE”* con la conseguenza che la direttiva 76/464 è tutt'oggi (e fino al 2013) efficace.

Dalla lettera delle direttive è agevole dedurre, allora, che per scarico deve intendersi qualsiasi tipo di scarico, sia esso diretto o indiretto, e che tale scarico necessita di un'apposita autorizzazione per esistere legittimamente.

Alle medesime conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, attraverso le due sentenze, van Rooij (C – 231/97) e Nederhoff (C – 232/97), entrambe del 29 settembre 1999 che affrontano la definizione di “scarico”, in particolare per quanto riguarda l'inclusione o meno in detta definizione dei c.d. “scarichi indiretti” o comunque non effettuati tramite condotta.

La Corte, in relazione al procedimento van Rooij, ha affermato che la nozione di “scarico” deve essere interpretata nel senso che in essa rientra sia l'emissione di vapori inquinati che si condensano e cadono su acque di superficie, sia l'emissione di vapori inquinati che dapprima si condensano su terreni e tetti e successivamente raggiungono le acque di superficie attraverso un canale di deflusso delle acque piovane.

Per arrivare alle conclusioni di cui sopra, il Giudice ha sottolineato come la definizione di “scarico” dell'art. 1, n. 2, lett. d) della direttiva 76/464/CEE faccia riferimento alla *“immissione, nelle acque di cui al paragrafo 1, delle sostanze enumerate nell'elenco I o nell'elenco II dell'allegato; per comprendere tale definizione, sarebbe necessario prendere in considerazione anche la correlata*

nozione di “inquinamento” contenuta nella direttiva 76/464/CEE; detta nozione viene esplicitata come lo “scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energie le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana”.

Da ciò deriverebbe quindi che la nozione di “scarico” di cui sopra debba essere intesa nel senso che essa riguarderebbe necessariamente “ogni atto imputabile ad un soggetto, attraverso il quale, direttamente o indirettamente, viene introdotta nelle acque alle quali si applica tale direttiva, una delle sostanze pericolose enumerate nell’elenco I o nell’elenco II del suo allegato”.

Non c’è dubbio quindi che la Corte abbia considerato rilevante una definizione di “scarico” tale da comprendere anche scarichi non solo certamente indiretti e non convogliati o convogliabili.

La direttiva, nella lettura della Corte europea, intenderebbe quindi sottoporre a controllo, tramite la richiesta di preventiva autorizzazione, ogni forma di inquinamento dell’ambiente idrico cagionato dall’uomo tramite il rilascio delle sostanze individuate dalla direttiva stessa, facendo coincidere il concetto di “scarico” con quello di immissione nell’ambiente idrico in qualsiasi modo effettuata.

15. Prelievo idrico e tutela ambientale

L'attuale formulazione del comma 1 dell'art. 96 introduce una complicazione burocratica sulla comunicazione del parere da parte delle Autorità di Bacino negli iter di rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua. Va ribadita la richiesta di tornare alla preesistente disposizione ex comma 1 art.23 D.Lgs.152/99; quindi l'ultimo periodo del comma 1 dell'art.96, da "*Decorsi i predetti termini*" sino a "*data della nomina.*" va sostituito con "*Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.*"

16. Tariffe del servizio idrico integrato

I criteri riportati nel Codice ambientale relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato sono gli stessi già fissati nel 1994 dalla Legge Galli.

Pertanto, nulla cambia, nel pieno rispetto della indiscutibile necessità di un'"omogenea disciplina sul territorio nazionale" assicurata dal comma 3 dell'art. 154, non rinunciabile.

17. Proventi delle sanzioni

Gli articoli 135 e 136 ricalcano i già conosciuti artt. 56 e 57 ex D. Lgs. 152/99 da cui differiscono esclusivamente per la mancata previsione nel primo periodo del primo comma dell'art. 135 dell'inciso "...salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome...".

Si ritiene che il ripristino o meno di tale inciso sia ininfluenza per il mondo dell'impresa, infatti il quantum delle sanzioni è previsto correttamente dalla normativa nazionale, vengono applicate secondo una procedura ormai consolidata negli anni dalla L. 689/81 e pertanto prevedere o meno che all'irrogazione delle stesse possa provvedere un Ente diverso da quello competente in via principale e da questo delegato non comporterebbe nessun aggravio/appesantimento per il soggetto sanzionato.